



N. 51 - febbraio 2019

Le elezioni regionali in Sardegna

Introduzione

Domenica **24 febbraio 2019** si terranno **le elezioni** del Presidente della regione Sardegna e del Consiglio regionale.

I comizi elettorali sono stati convocati con Decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28 dicembre 2018.

Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto¹.

Nell'allegato A alla presente nota si riporta il fac-simile della scheda di voto riferita alla circoscrizione di Cagliari², con i nominativi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste che li sostengono.

Nell'allegato B sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 16 febbraio 2014.

Chi si vota?

1) **Presidente della Regione**

- Rappresenta la Regione (art. 35, primo comma, dello [Statuto](#) - d'ora innanzi "S.")
- Promulga le leggi regionali (art. 33 S.)
- dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione³ e interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione (art. 47 S.);
- ha la facoltà di indire un *referendum* consultivo riguardante un progetto di modifica dello Statuto approvato in prima deliberazione da una delle Camere, qualora il parere del Consiglio regionale sia contrario alla proposta medesima.
- È componente del Consiglio regionale (v. *infra*)

¹ Così stabilisce l'art. 1, comma 1, L.R. Stat. n.1/2013. Si ricorda che lo Statuto speciale per la Sardegna (di cui alla L.R. Stat. n. 3/1948) all'art.15 (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) demanda alla legge regionale, fra l'altro, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente e della giunta, pertanto non escludendo che il Presidente possa essere eletto in via indiretta dal Consiglio regionale. La medesima legge costituzionale stabilisce peraltro che in attesa di una legge elettorale regionale (poi approvata, L.R. Stat. n.1/2013) il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto.

² È stata scelta a titolo esemplificativo la circoscrizione con maggior numero di elettori.

³ Il Governo può delegare alla Regione anche le funzioni di tutela dell'ordine pubblico che verranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate (art.49 S.).

2) Consiglio regionale

- Lo Statuto fissa in 60 il numero dei componenti del Consiglio (art.16, primo comma).
- Dura in carica per 5 anni (art.18, primo comma, S.).
- Esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione (art.27 S.).
- I consiglieri rappresentano l'intera regione (art. 23) e il relativo ufficio è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero del Parlamento europeo (art. 17, secondo comma, S.).
- I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art.25, S.).

Come si vota?

Le elezioni si svolgeranno secondo la disciplina elettorale prevista dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013, dalle leggi regionali n. 7/1979 e n. 16/2013 (come, da ultimo, modificate ed integrate dalla legge regionale statutaria n. 1/2018 e dalla legge regionale n. 44/2018).

- **Circoscrizioni elettorali** (art.3 L.R. Stat. n.1/2013)
 - Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari (comma 1).
 - Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste (comma 2).
 - I seggi assegnati alle circoscrizioni sono i seguenti: Cagliari (20), Carbonia-Iglesias (4), Medio Campidano (3), Nuoro (6), Ogliastra (2), Olbia-Tempio (6), Oristano (6) e Sassari (12)⁴.
- **Numero di firme per la presentazione delle liste** (art.21, commi 1 e 3, L.R. Stat. n.1/2013)
 - Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
 - a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
 - b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
 - La sottoscrizione non è richiesta:
 - a) per la presentazione di liste di candidati "con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione

⁴ Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la popolazione residente nella Regione (come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali) per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione (comma 3). I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione ha dato maggiori resti (comma 4). Il numero dei seggi assegnati per le elezioni in esame sono stati determinati con decreto del Presidente della Regione n. 118 del 2018.

dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali";

- b) nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

- **Composizione delle liste**

Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore ai due terzi (arrotondato all'unità superiore) dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore (nelle circoscrizioni con un numero di seggi almeno pari a tre) al numero dei seggi assegnati (aumentato di un'unità se il numero dei seggi è dispari) (art. 4, comma 3-bis, L.R. Stat. n.1/2013).

- **Collegamento fra il candidato Presidente e le liste circoscrizionali** (art. 4, commi 1 e 5 L.R. Stat. n.1/2013)

In sede di presentazione di ciascuna lista, è necessaria la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione, così come ciascun candidato alla Presidenza è tenuto a dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste⁵.

- **Contestualità del voto:**

L'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contestuali e le votazioni avvengono su un'unica scheda (art. 1, comma 1, e art. 9, comma 1, L.R. Stat. n.1/2013).

- **Esercizio del diritto di voto** (art.9 L.R. Stat. n.1/2013)

- Per la votazione del Consiglio regionale e del Presidente la scheda è unica (comma 1).
- Voto di **preferenza**: è possibile esprimere fino a due voti di preferenza (comma 4).
- Voto **disgiunto**: l'elettore può votare un candidato Presidente anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta (comma 5, primo periodo).
- Nel caso in cui l'elettore ometta di votare per un candidato Presidente, il voto validamente espresso per una lista circoscrizionale si intende espresso anche a favore del candidato alla Presidenza collegato (comma 5, secondo periodo).

- **Elezione del Presidente:**

È proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione⁶ il candidato presidente che consegue il maggior numero di voti validi (art. 1, comma 4, e art. 11 della L.R. Stat. n.1/2013).

- **Elezione del Consiglio regionale: sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza e clausola di sbarramento**

Dei 60 seggi del Consiglio:

- 1 (v. *supra*) spetta al Presidente di Regione;
- 1 al candidato Presidente che ottiene il numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente (art. 11, comma 11, della L.R. Stat. n.1/2013);

⁵ La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

⁶ E contestualmente è proclamato componente del Consiglio regionale (art.1, comma 5) considerato che, come detto, il Presidente di Regione è anche componente dell'Assemblea legislativa.

- 58 sono attribuiti come segue:
 - i) alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al Presidente eletto sono assegnati: il 60 per cento dei seggi⁷ qualora il Presidente abbia ottenuto oltre il 40 per cento dei voti; oppure il 55 per cento dei seggi se il Presidente ha ottenuto un numero di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento⁸;
 - ii) i seggi non assegnati ai sensi della lettera i)⁹ sono attribuiti secondo il criterio proporzionale con l'applicazione del quoziente di Hare¹⁰.

I seggi così assegnati sono ripartiti fra le liste circoscrizionali utilizzando il quoziente di Hagenbach-Bischoff¹¹.

Il sistema elettorale prevede dunque un **premio di maggioranza eventuale**, finalizzato ad assicurare la formazione di una stabile maggioranza in seno Consiglio regionale. Questa è assicurata a condizione che la coalizione o il gruppo di liste vincenti abbiano conseguito una soglia minima di voti validi (il 25 per cento).

- **Soglia di sbarramento** (art. 1, comma 7, L.R.Stat. n.1/2013)

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi:

- i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10% del totale dei voti validi di tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 % del totale dei voti.

⁷ I numeri di seggi cui si riferisce la disposizione sono quelli totali (cioè 60), ovvero ricomprendenti sia il seggio attribuito al Presidente che quello attribuito al miglior candidato alla Presidenza non eletto (art. 13, comma 4, L.R. Stat. n.1/2013).

⁸ L'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente (al netto del seggio attribuito al Presidente) avviene come segue (con il ricorso al quoziente di Hare). Si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione (trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente); si divide indi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto e si ottiene il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi sulla base dei maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali (art.14 L.R. Stat. n.1/2013).

⁹ Pertanto si tratta dei seggi che spettano alle coalizioni o ai gruppi di liste non collegati al Presidente eletto (ma che abbiano superato la soglia di sbarramento) nel caso in cui si sia attribuito il premio di maggioranza. In tutti i casi in cui il premio non scatti (cioè qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato abbia conseguito meno del 25% dei voti o più del 60 %) tutti i seggi sono attribuiti con il criterio proporzionale (art.13, commi 3 e 5, della L.R. Stat. n.1/2013). Nel qual caso si applica la procedura di cui all'art. 16.

¹⁰ Il procedimento è il medesimo descritto alla nota 7.

¹¹ Si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione (appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima accresciuto di una unità ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale (di Hagenbach-Bischoff) trascurando l'eventuale parte frazionaria. Ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore. Se per uno o più gruppi di liste il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli loro spettanti, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. I seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta (art. 17 L.R. Stat. n.1/2013).

- **Pari opportunità di genere**

- A pena di esclusione ogni genere è rappresentato in misura eguale¹².
- Nel caso in cui l'elettore intenda esercitare la facoltà di esprimere due preferenze, dovrà indicare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.9, comma 4, terzo periodo, L.R. Stat. n.1/2013).
- È prevista una presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica (art. 9-*bis* L.R. Stat. n.1/2013).

*a cura di Luigi Fucito
e con la collaborazione di Simone Bonanni*

¹² Qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo consentito, il numero dei componenti della lista deve essere pari (art.4, comma 4, L.R. Stat. n.1/2013).

Allegato A

	
FRANCESCO CANDIDATO PRESIDENTE	FRANCESCO CANDIDATO PRESIDENTE
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA
	
_____ LISTA DI APPARTENENZA	_____ LISTA DI APPARTENENZA

Allegato B

Risultati delle elezioni regionali in Sardegna del 16 febbraio 2014

Lista	Percentuale	Voti
SANNA LUIGI AMEDEO - Coalizione: SANNA LUIGI AMEDEO	0,82%	6.085

Lista	Percentuale	Voti
Movimento zona franca	0,74%	5.079
Totale liste	0,74%	5.079

Lista	Percentuale	Voti
CAPPELLACCI UGO - Coalizione: CAPPELLACCI UGO	39,65%	292.395

Lista	Percentuale	Voti
Forza Italia Sardegna	18,52%	126.327
Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (udc) Sardegna	7,61%	51.923
Riformatori sardi liberal democratici	6,02%	41.060
Partito sardo d'azione	4,67%	31.886
Fratelli d'Italia centrodestra nazionale	2,82%	19.275
Partito uds unione dei sardi	2,60%	17.728
Movimento Sardegna zona franca lista Maria Rosaria Randaccio	1,63%	11.150
Totale liste	43,89%	299.349

Lista	Percentuale	Voti
PIGLIARU FRANCESCO - Coalizione: PIGLIARU FRANCESCO	42,45%	312.982

Lista	Percentuale	Voti
Partito democratico della Sardegna	22,06%	150.492
Sinistra ecologia libertà	5,18%	35.376
Partito dei sardi	2,66%	18.178
Rossomori	2,63%	17.980
Centro democratico	2,11%	14.451
Rifondazione comunisti italiani sinistra sarda	2,03%	13.892
Unione popolare cristiana	1,70%	11.639
Partito socialista italiano	1,39%	9.518
Italia dei valori	1,10%	7.551
Irs indipendenza repubblica de sardigna	0,82%	5.599
La base sardegna arbau	0,71%	4.897
Totale liste	42,45%	289.573

Lista	Percentuale	Voti
DEVIAS PIER FRANCO - Coalizione: DEVIAS PIER FRANCO	1,03%	7.626

Lista	Percentuale	Voti
Fronte indipendentista unidu	0,70%	4.772
Totale liste	0,70%	4.772

Lista	Percentuale	Voti
PILI MAURO - Coalizione: PILI MAURO	5,72%	42.236

Lista	Percentuale	Voti
Unidos	2,83%	19.356
Mauro Pili presidente	1,68%	11.454
Fortza paris azione popolare sarda	0,73%	5.018
Soberania	0,18%	1.231
Totale liste	5,43%	37.059

Lista	Percentuale	Voti
MURGIA MICHELA - Coalizione: MURGIA MICHELA	10,30%	75.981

Lista	Percentuale	Voti
Progres progetu repubblica	2,76%	18.845
Gentes	2,24%	15.271
Comunidades	1,77%	12.074
Totale liste	6,77%	46.190

Fonte: Regione Sardegna - [SardegnaElezioni](#)